



**N. 96  
REGISTRO  
DELIBERAZIONI**

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO**

**Provincia di Piacenza**  
.....

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
.....

**OGGETTO: MODIFICA ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DELLA DIPENDENTE DR.SSA ARIANNA ROSSETTI – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA C1 –**

L'anno **Duemiladiciotto** questo giorno **Ventuno** del mese di **Luglio** alle ore **10,00** convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

- SONO PRESENTI I SIGNORI:

**DOVANI  
FREPPOLI  
INZANI**

**GIUSEPPE  
GIUSEPPE  
GIULIA**

**VICE-SINDACO  
ASSESSORE COMUNALE  
ASSESSORE ESTERNO**

- SONO ASSENTI I SIGNORI:

**ROCCHETTA  
MATERA**

**IVANO  
EMANUELA**

**SINDACO  
ASSESSORE ESTERNO**

Partecipa il Vice Segretario Comunale, **Dr. Massimo Ampollini**

**Il sig. Giuseppe Dovani**, nella sua qualità di **Vice Sindaco**, assume la Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull'argomento sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è legata in gran parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente che deve necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati nonché ai programmi ed alle attività che l'amministrazione intende realizzare;

CONSIDERATO che il processo di programmazione delle attività degli organi di governo è strettamente connesso alla disponibilità del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie;

DATO ATTO che la **dr.ssa Arianna Rossetti** è impiegata a tempo indeterminato alle dipendenze del Comune e, assegnata al Servizio Affari Generali, Uffici: Anagrafe-Stato Civile-Leva-Elettorato, con contratto a tempo parziale, pari a **24 ore** settimanali;

VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Affari Generali – acquisita in atti – di richiesta di incremento orario della soprannominata dipendente per ulteriori **6 ore**, stante la necessità di non incorrere in ritardi nell'assolvimento dei numerosi procedimenti di competenza e, nelle more di completamento della procedura di reclutamento ordinario di altro Istruttore Amministrativo da adibire allo stesso Ufficio;

RICHIAMATI:

- gli artt. 53 e successivi del CCNL comparto Enti Locali Triennio 2016 – 2018 relativo al Lavoro a tempo parziale;

VISTA la nota interpretativa dell'Aran, n. 315 /2012, rimessa agli atti;

RICHIAMATI i seguenti pareri della Corte dei Conti:

- Del. n. 198/2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale "in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente";

- Parere n. 496 /2011 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania – nel quale si attesta quanto segue "questo Consesso dubita oggi fortemente (...) della possibilità di ricondurre, alla previsione del 1° comma dell'art. 9 del D.L n. 78/2010 (in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma...), la fattispecie dell'incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell'orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto, a tempo indeterminato, con rapporto a tempo parziale ("part-time"), posto che, in ordine a tale fattispecie, l'elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, all'incremento dell'orario di lavoro e, quindi, alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente (ovviamente, con salvezza del rispetto della normativa in

materia di lavoro part time cui) cui in termini sinallagmatici, non può che corrispondere (...), una proporzionale, maggiore retribuzione”;

- Parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna - secondo cui “solo una trasformazione da part time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l'incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L'operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l'incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata”

- Parere n. 225 /2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che “sia pure con riferimento al contratto part - time, l'eventuale incremento orario non può essere considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all'art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011/PAR)”;

- Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che “un mero aumento orario non integra “nuova assunzione” e quindi non fa scattare la soggezione ai “limiti e divieti” alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell'esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte”.

- Parere della Corte dei Conti Campania, n. 144 del 26/05/2016, che nel solco di tetto orientamento, stabilisce che per realizzare il prospettato aumento dell'orario lavorativo, è necessario il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all'Ente che dovrà compierla prima di attivare la modifica al contratto part-time.

CONSIDERATO quindi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'incremento dell'orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale;

DATO ATTO che l'aumento di **6 (sei) ore** al contratto originario, nel caso in esame, **non comporta trasformazione in un rapporto a tempo pieno**, né costituisce una forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione dei part time in tempo pieno e pertanto non può essere considerata nuova assunzione;

CONSIDERATO che l'Ufficio Finanziario ha provveduto ad effettuare una nuova verifica in ordine al rispetto dei suddetti vincoli in materia di personale, nella specie:

- il rispetto della previsioni di cui all'articolo 1, comma 557 della Legge 296/ 2006 così come modificato dal decreto legge n. 907 2014, convertito nella legge n. 114/ 2014 che sancisce l'obbligo annuale della spesa del personale, ed in particolare, quello di non superare il tetto di spesa dato dal valore medio del triennio 2011- 2013;

DATO ATTO che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributi assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part time per il lavoratore citato è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa;

- che l'incremento della spesa di personale che verrà a realizzarsi non incide significativamente sull'obiettivo di progressiva riduzione programmata della spesa di personale;

ACQUISITO il **parere favorevole del Revisore dei Conti**, parere n. 3 del 16 luglio 2018 (Prot. Ric. N. 4911 del 16.07.2018), in atti;

CONSIDERATO, altresì, che un contratto di lavoro part-time può essere trasformato in uno con prestazione di più ore, non prevedendo il vigente CCNL alcun limite temporale per la trasformazione nell'ambito del regime di lavoro a tempo parziale;

VALUTATA l'esigenza e l'utilità, pertanto, di incrementare la percentuale di tempo parziale dell'istruttore Amministrativo Arianna Rossetta, richiesta dall'ufficio, al fine di meglio assicurare l'efficienza ed il buon andamento dei predetti servizi ed in ragione delle motivazione sopra esposte;

DATO ATTO che la modifica delle ore lavorative di cui alla presente deliberazione, verrà formalizzata in apposito "*aggiornamento*" dell'originario contratto individuale di lavoro;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
- Lo Statuto Comunale
- Il D.Lgs. 165/2001 recante il "Testo Unico sul Pubblico Impiego";
- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio interessato, la cui regolarità è attestata da parte del rispettivo Responsabile, mediante la sottoscrizione del parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e, dal responsabile del Servizio Finanziario mediante la sottoscrizione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,

Ad unanimità

**DELIBERA**

La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto;

1 - DI APPORTARE, a far data **dal 1 agosto 2018**, variazione in aumento alla durata della prestazione lavorativa della dipendente **dr.ssa Arianna Rossetti**, Istruttore Amministrativo – categoria giuridica ed economia C1, lavoratrice part-time in forza all'Ente, Servizio Affari Generali, Uffici: Anagrafe-Stato Civile-Leva Elettorato, **mediante un incremento orario settimanale di 6 (sei) ore e quindi da 24/36 a 30/36**; tanto al fine di conseguire un'articolazione dell'orario meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi e dei conseguenti atti amministrativi;

2 - DI DEMANDARE agli Uffici comunali competenti di porre in essere tutte le azioni consequenziali ed inerenti alla presente delibera;

3 - DI DARE ATTO la modifica delle ore lavorative di cui alla presente deliberazione, verrà formalizzata in apposito "*aggiornamento*" dell'originario contratto individuale di lavoro;

4. DI DARE ATTO che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposta dalla vigente normativa sulla finanza pubblica, come da note a firma del Responsabile del Servizio Finanziario e del Revisore dei Conti, acquisite in atti;

5. DI DICHIARARE il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 134, comma 4.

**OGGETTO: MODIFICA ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DELLA DIPENDENTE DR.SSA ARIANNA ROSSETTI – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA C1 –INDIRIZZO AGLI UFFICI COMUNALI**

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO  
M. ANTONIONI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO  
M. AMPOLLINI

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO  
PROVINCIA DI PIACENZA**

Deliberazione G.C. n. 96 del 21.07.2018

IL VICE SINDACO  
GEOM. GIUSEPPE DOVANI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
DR. MASSIMO AMPOLLINI

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E  
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO**  
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune, visibile sul sito [www.comune.castellarquato.pc.it](http://www.comune.castellarquato.pc.it) – Sezione “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: **7/8/2018.....**

- Si dà atto che dell'adozione della presente deliberazione viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione:

( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ....;

( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ....;

Addi, .....

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
- Marzia Antonioni -

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)

Addi, .....

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
- Marzia Antonioni -

---